



TERZA SEZIONE CIVILE

- Consigliere -

CC - 22/01/2026

1. Il giorno 9 settembre 2008, alle ore 20.30 circa, in Caserta, in via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mentre era alla guida di uno scooter, costretto ad arrestare la marcia a causa del traffico intenso, poggiò il piede destro sulla strada, finendo con lo stesso in una buca, prodotta

dalla rimozione del precedente manto di asfalto e non protetta dalla recinzione di un cantiere per lavori alla strada ivi esistente.

Per il ristoro dei danni conseguenti alle lesioni personali patite nell'occorso, domandò al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la condanna del Comune di Caserta.

2. Nell'attiva resistenza dell'ente convenuto, la istanza risarcitoria è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.

3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, emessa in appello, ricorre per cassazione [REDACTED] per quattro motivi.

Non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocato, il Comune di Caserta.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata fonda la reiezione della domanda di risarcimento danni su due, distinte ed autonome, *rationes decidendi*, ciascuna ex se idonea a sorreggere la pronuncia.

Inquadrata la vicenda nell'ambito della fattispecie di responsabilità da cose in custodia, la Corte napoletana:

(i) *in primis*, ha rilevato come la parte attrice non abbia fornito «un'adeguata prova circa la dinamica del sinistro», in particolare sul fatto che «sia stata proprio la deformazione del manto stradale ad aver prodotto la rovinosa caduta al suolo del motociclista»;

(ii) in secondo luogo («*va ulteriormente considerato*») e soltanto per ipotesi «*assumendo che* [REDACTED] *sia caduto al suolo a causa della presenza della buca*» ha negato la eziologica riconducibilità del danno lamentato alla buca, ascrivendolo esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore: ravvisata la prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo, l'attore «*avrebbe dovuto prestare la dovuta*



attenzione, specie allorquando ha ritenuto di fermarsi a ridosso della recinzione e del sottostante fondo sconnesso a causa del cantiere».

2. I quattro motivi di ricorso recano censure rivolte ad ambedue tali *rationes*: i primi tre attingono criticamente l'argomentazione *sub* (i), il quarto invece quella sintetizzata sopra *sub* (ii).

2.1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., *«si duole della mancata espunzione dal thema probandum di fatti non specificamente contestati nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dal Comune di Caserta»*: in specie, concernenti la dinamica del sinistro.

2.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e degli artt. 2051, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., lamenta, in ordine alla ritenuta mancata dimostrazione del nesso di derivazione causale tra cosa e danno, la violazione dello standard della prova della preponderanza dell'evidenza (ovvero del *«più probabile che non»*) da applicarsi in ambito civilistico.

Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale ha *«esplorato la questione della causalità da una prospettiva (non probabilistica, ma) deterministica»*, senza nemmeno evocare *«una qualche serie causale alternativa a quella prospettata dal ricorrente e più compatibile, in termini di probabilità logica, con i fatti accertati in corso di causa»*.

2.3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 cod. civ., prospetta, quanto alla ritenuta sussistenza di un fatto colposo del danneggiato idoneo a interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, l'inosservanza dei criteri di graduazione della colpa in materia di responsabilità da cose in custodia: le evidenze istruttorie giustificano - al più - un concorso colposo del danneggiato nella produzione del sinistro, in mancanza di un contegno abnorme del lesa necessario per l'attribuzione di esclusiva responsabilità.



2.4. Il quarto motivo deduce un *error in procedendo* rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..

Assume, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., il travisamento della prova quanto alle informazioni probatorie collocate alla base del giudizio di esclusiva responsabilità del danneggiato: in particolare, la documentazione fotografica prodotta non consentiva (poiché le foto erano scattate di giorno, mentre il sinistro si era verificato alle 20.30) il giudizio espresso dalla Corte sulla visibilità del pericolo.

3. Pregiudiziale – e, per quanto si dirà in appresso, assorbente – è la disamina del quarto motivo.

In linea generale – e sulle orme della sistemazione della tematica offerta dalla giurisprudenza di nomofilachia – occorre rammentare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova (che legittima, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza gravata abbia pronunciato, la impugnazione di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, numm. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale) ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non già di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria (così Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792; conf. Cass. 16/05/2025, n. 13085).

Ciò posto, il motivo in scrutinio contesta, a ben vedere, l'idoneità asseverativa della documentazione fotografica, cioè a dire la sua attitudine a fondare il giudizio (e non già la mera percezione) espresso dalla Corte territoriale sulla avvistabilità della situazione di pericolo.

Il rilievo è sufficiente per dichiarare inammissibile il motivo: e tanto a tacer del fatto che l'apprezzamento sulla visibilità è stato basato su un accertamento dello stato dei luoghi denotante evidenze fattuali di tale rilevanza (*«il contestato dissesto stradale faceva parte di una più ampia zona interessata da lavori, delimitata con materiale di colore altamente visibile (arancione) e situata in pieno contesto urbano»*) da



giustificarne la riferibilità anche ad un orario serale di inizio settembre, in mancanza cioè della stessa luce naturale presente in pieno giorno, momento di cattura delle immagini rappresentate nelle fotografie.

Inconferente è, infine, la evocazione, quale norma violata, dell'art. 115 cod. proc. civ. di cui, in sede di legittimità, è consentito dedurre l'inosservanza soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769).

4. Il quarto motivo di ricorso in esame è dunque inammissibile: così consolidatasi definitivamente la seconda delle *rationes decidendi* poste a base della sentenza impugnata, risulta assorbito lo scrutinio dei primi tre motivi, afferenti l'altra ragione giustificatrice.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese.

7. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13.

8. Per la natura della *causa petendi*, va infine disposta, di ufficio, l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.



Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1-*bis*.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 22 gennaio 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

